



COMUNE DI OFFAGNA

TARI TASSA SUI RIFIUTI

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2019

1 - Che cos'è	pag. 2
2 - Chi deve pagare	pag. 2
3 - Come si calcola	pag. 2
4 - Come e dove si paga	pag. 5
5 - Riduzioni di tariffa ed abbattimento della superficie	pag. 5
6 - Dichiarazione	pag. 7
7 - Casi particolari	pag. 8
8 - Per informazioni	pag. 8

A cura di ANCONA ENTRATE srl

Società uni personale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di Ancona

Via dell'Artigianato, 4 – 60127 Ancona C.F. P. IVA 02278540428

Orari apertura al pubblico: lunedì, mercoledì e venerdì ore 9,00-13,00

martedì ore 15,00-17,00 giovedì ore 10,00-16,00

Centralino 071-85991 Numero Verde 800.551.881 Fax 071-2832119

PEC anconaentrate@pec.anconaentrate.it

Aggiornata al 19/02/2019

TARI – TASSA SUI RIFIUTI

1 – CHE COS'È

La **TARI, Tassa sui rifiuti**, in vigore dal 2014, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è una delle componenti della IUC, Imposta unica comunale, istituita dalla Legge n. 147 del 27/12/2013.

2 – CHI DEVE PAGARE

La TARI deve essere pagata **da chiunque nel territorio comunale posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani**, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

In caso di utilizzi di durata non superiore a 6 mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

Non sono altresì soggetti alla TARI i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.

3 – COME SI CALCOLA

Il tributo da corrispondere è commisurato ad anno solare e computato in base al periodo effettivo di occupazione o detenzione dei suddetti locali o aree scoperte espresso in giorni.

La Tariffa si compone di una quota fissa (QF) e di una quota variabile (QV).

La quota fissa è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, mentre la quota variabile è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

Per il calcolo della TARI, occorre tener conto che il tributo prevede la **distinzione tra utenze domestiche** (locali ad uso abitativo) e le **utenze non domestiche** (attività produttive, commerciali, di servizi, enti e associazioni).

Per le **UTENZE DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dell'immobile ed è graduata a seconda del numero degli occupanti l'immobile. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate anche le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. (art. 37 del Regolamento comunale IUC).

$$\text{TARI Utenze domestiche} = \left(QF \times mq. \times \frac{gg.}{365} \right) + \left(QV \times \frac{gg.}{365} \right)$$

Per le **UTENZE NON DOMESTICHE**, la tariffa varia in ragione della superficie dei locali/area e si distingue a seconda della tipologia di attività economica svolta.

$$\text{TARI Utenze non domestiche} = (QF + QV) \times mq. \times \frac{gg.}{365}$$

All'importo del Tributo comunale, occorre infine aggiungere il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19, del D.lgs. n. 504/1992 pari al 5% del tributo comunale.

$$\text{Tributo provinciale} = \text{TARI} \times 5\%$$

Esempio di calcolo:

Esempio a) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 2 componenti

$$\text{TARI Utenze dom.} = (\text{€ } 0,6336 \times 85 \text{ mq.} \times 365/365) + (\text{€ } 176,3393 \times 365/365) =$$

$$\text{€ } 53,856 + \text{€ } 176,3393 = \text{€ } 230,1953$$

$$\text{Tributo provinciale} = \text{€ } 230,1953 \times 5\% = \text{€ } 11,5098$$

$$\text{TARI per il 2019} = (\text{€ } 230,1953 + \text{€ } 11,5098) = \text{€ } 241,7051 \rightarrow \text{arrotondato € } 242 \text{ (cod. tributo 3944)}$$

$$1^\circ \text{ rata in ACCONTO} = \text{€ } 121 \text{ (cod. tributo 3944)} - 2^\circ \text{ rata a SALDO} = \text{€ } 121 \text{ (cod. tributo 3944)}$$

Esempio b) - Utenze domestiche: abitazione di mq. 85 occupata da 3 componenti

$$\text{TARI Utenze dom.} = (\text{€ } 0,7094 \times 85 \text{ mq.} \times 365/365) + (\text{€ } 225,3225 \times 365/365) =$$

$$\text{€ } 60,229 + \text{€ } 225,3225 = \text{€ } 285,6215$$

$$\text{Tributo provinciale} = \text{€ } 285,6215 \times 5\% = \text{€ } 14,2811$$

$$\text{TARI per il 2019} = (\text{€ } 285,6215 + \text{€ } 14,2811) = \text{€ } 299,9026 \rightarrow \text{arrotondato € } 300 \text{ (cod. tributo 3944)}$$

$$1^\circ \text{ rata in ACCONTO} = \text{€ } 150 \text{ (cod. tributo 3944)} - 2^\circ \text{ rata a SALDO} = \text{€ } 150 \text{ (cod. tributo 3944)}$$

Esempio c) - Utenze non domestiche: studio professionale di mq. 40

$$\text{TARI Utenze non domestiche} = (\text{€ } 0,8347 + \text{€ } 1,6428) \times 40 \text{ mq.} \times 365/365 =$$

$$\text{€ } 2,4775 \times 40 \text{ mq.} \times 1 = \text{€ } 99,10$$

$$\text{Tributo provinciale} = \text{€ } 99,10 \times 5\% = \text{€ } 4,955$$

$$\text{TARI per il 2019} = (\text{€ } 99,10 + \text{€ } 4,955) = \text{€ } 104,055 \rightarrow \text{arrotondato € } 104 \text{ (codice tributo 3944)}$$

$$1^\circ \text{ rata in ACCONTO} = \text{€ } 52 \text{ (cod. tributo 3944)} - 2^\circ \text{ rata a SALDO} = \text{€ } 52 \text{ (cod. tributo 3944)}$$

Il Comune di Offagna ha approvato le tariffe TARI per l'anno 2019:

TARIFE UTENZE DOMESTICHE - Anno 2019		
N. componenti nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/ anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,5647	97,9663
2 componenti	0,6336	176,3393
3 componenti	0,7094	225,3225
4 componenti	0,7576	254,7124
5 componenti	0,8058	284,1023
6 o più componenti	0,8333	333,0854

TARIFE UTENZE NON DOMESTICHE – Anno 2019				
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Totale (QF + QV)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	0,5054	0,9981	1,5035
2	Campeggi, distributori carburanti	0,6509	1,2787	1,9296
3	Stabilimenti balneari	0,4748	0,9431	1,4179
4	Esposizione, autosaloni	0,3752	0,7388	1,114
5	Alberghi con ristorante	1,1410	2,2466	3,3876
6	Alberghi senza ristorante	0,6509	1,2840	1,9349
7	Case di cura e di riposo	0,7352	1,4563	2,1915
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,8347	1,6428	2,4775
9	Banche ed istituti di credito	0,4059	0,8028	1,2087
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,8424	1,6659	2,5083
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,9190	1,8097	2,7287
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,7658	1,5167	2,2825
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,9113	1,7938	2,7051
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,6739	1,3320	2,0059
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,7658	1,5132	2,279
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	1,9222	3,7793	5,7015
17	Bar, caffè, pasticceria	1,4703	2,8878	4,3581
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,4627	2,8771	4,3398
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,8303	3,6142	5,4445
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	2,5195	4,9675	7,487
21	Discoteche, night club	1,2100	2,3834	3,5934

4 – COME E DOVE SI PAGA

Per agevolare il pagamento della TARI, Ancona Entrate invia a casa dei contribuenti l'avviso di pagamento TARI 2019 contenente 2 modelli di versamento F24 precompilati, uno per pagare la 1° rata in acconto ed uno per la 2° rata a saldo.

Per l'anno 2019 il versamento della TARI deve essere effettuato in 2 rate:

- **1° rata in ACCONTO con scadenza 11 LUGLIO 2019**
- **2° rata a SALDO con scadenza 30 SETTEMBRE 2019**

oppure

- **in unica soluzione entro il 11 LUGLIO 2019** (è possibile utilizzare i 2 modelli di pagamento F24 precompilati allegati all'avviso di pagamento inviato presso il domicilio del contribuente da Ancona Entrate)

Il versamento della TARI va eseguito esclusivamente mediante il modello di pagamento F24 precompilato, pagabile presso Banche, Poste, Tabaccai abilitati o attraverso i servizi di home banking.

Non si procede al versamento della tassa qualora l'importo dovuto non sia superiore ad euro 5,00.

Nel modello di versamento F24 si trovano indicati i seguenti codici:

codice tributo: **3944** "TARI – tassa sui rifiuti – art. 1, c. 639, L. n. 147/2013"

codice rateazione 1° rata in acconto: **0102** - codice rateazione 2° rata a saldo: **0202**

Il codice catastale per il Comune di Offagna è **G003**.

5 – RIDUZIONI DI TARIFFA ED ABBATTIMENTO DI SUPERFICIE

Tutte le riduzioni sono concesse unicamente con richiesta da parte dell'interessato utilizzando gli appositi modelli, scaricabili dal sito internet www.anconaentrate.it o dal sito del Comune di Offagna.

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

UTENZE DOMESTICHE

Riduzione della tariffa del 30% nel caso di:

- uno o due occupanti (di cui almeno uno 65enne) con una dichiarazione ISEE non superiore a € 10.000,00.

La riduzione tariffaria compete a richiesta dell'interessato e deve essere dichiarata annualmente, su apposito modello predisposto dell'ufficio, **entro la data del 15 settembre**.

Riduzione della tariffa del 10%:

- per gli utenti che effettuano il compostaggio domestico con decorrenza dalla data di presentazione della domanda.

UTENZE UBICATE FUORI DALLA ZONA SERVITA

Distanza in metri lineari (calcolati su strada carrozzabile) dell'utenza dal più vicino punto di raccolta	% riduzione tariffaria
oltre 500 metri	60%

UTENZE NON DOMESTICHE

Abbattimento della superficie

Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le seguenti percentuali di abbattimento:

Tipologia di attività	% di abbattimento della superficie
Autorimesse, magazzini senza vendita diretta	30%
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	30%
Autosaloni, esposizioni	30%
Agenzie, studi professionali, uffici	30%
Banche e istituti di credito	30%
Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta	30%
Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai	30%
Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti	30%
Banchi di mercato beni durevoli	30%
Barbiere, estetista, parrucchiere	30%
Osterie, pizzeria, pub, ristoranti, trattorie, birrerie, hamburgerie, mense, bar, caffè, pasticceria	30%
Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)	30%
Plurilicenze alimentari e miste	30%
Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio	30%
Ipermercati di generi misti	30%
Banchi di mercato generi alimentari	30%
Discoteche, night club	30%
Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)	40%
Autofficina, carrozzeria, elettrauto	40%
Attività artigianali di produzione beni specifici	40%
Attività industriali con capannoni di produzione	50%

Per poterne usufruire, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare **entro il mese di FEBBRAIO dell'anno successivo a quello di riferimento** i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. Qualora non venga presentata dall'interessato la suddetta comunicazione, il Comune procederà tramite accertamento d'ufficio, al recupero della riduzione applicata nel precedente anno.

6 – DICHIARAZIONE

La dichiarazione di inizio o variazione occupazione dell'unità immobiliare deve essere presentata al Comune di Offagna **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il soggetto passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno di inizio del possesso o detenzione, utilizzando gli appositi modelli disponibili presso l'ufficio Tributi del Comune di Offagna o scaricabili dal sito www.anconaentrate.it,

La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.

La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dall'intestatario della scheda di famiglia;
 - nel caso di non residenti, dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

La dichiarazione, compilata in tutti i suoi campi e sottoscritta, può essere trasmessa utilizzando una delle seguenti **modalità di presentazione**:

- consegnata a mano direttamente al Comune di Offagna, la quale ne rilascia apposita ricevuta;
- spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento A.R., al Comune di Offagna, Piazza del Comune n. 1, 60010 Offagna (AN).
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: *protocollo_offagna@pec.it*

Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente non hanno obbligo di presentazione della denuncia di variazione limitatamente ai mutamenti di composizione della famiglia anagrafica, i quali sono rilevati d'ufficio dall'anagrafe stessa, con adeguamento del tributo dalla data di iscrizione/cancellazione anagrafica.

Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimorano nella stessa unità immobiliare.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

7 – CASI PARTICOLARI

Anziani o disabili in istituto di ricovero

Qualora le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, vengano tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non vengano locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

Persone occupate nel servizio di volontariato o in attività lavorativa prestata all'estero ovvero degenti o ricoverati presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari

Nei suddetti casi, la persona assente, per un periodo non inferiore all'anno, non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Immobili in restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia

Non sono soggetti alla TARI le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.

Immobili privi di arredo e di utenze

Non sono soggetti alla TARI i locali ed aree non utilizzati e non predisposti all'uso a condizione che lo stato di non utilizzo sia comprovato da idonea documentazione. Si considerano non predisposti all'uso i locali e le aree privi di mobili e suppellettili e non allacciati ai servizi a rete (gas, acqua, luce). La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

8 – PER INFORMAZIONI

Per informazioni e comunicazioni è possibile rivolgersi ad Ancona Entrate attraverso:

- numero verde 800.551.881 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13;
- sportello al pubblico in Via dell'Artigianato, 4 Ancona con i seguenti orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9 alle ore 13; martedì dalle ore 15 alle ore 17; giovedì dalle ore 10 alle ore 16.
- fax 071-2832119;
- PEC all'indirizzo: anconaentrate@pec.anconaentrate.it;
- sito internet www.anconaentrate.it

Eventuali nuove norme potrebbero modificare le informazioni contenute nella presente Guida.